

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GENERI EXTRA-VITTO (C.D. SOPRAVVITTO) AI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI, DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA

**LOTTO LOTTO NAZIONALE – CIG
(Istituti Penitenziari di , ,)**

Generalità e premesse

Premesso che:

- 1) In ogni tempo, per esigenze dell'Amministrazione Contraente, degli Istituti e dell'Impresa, l'Atto può essere modificato e/o integrato, mediante richiesta scritta e motivata, ferma restando la piena osservanza delle clausole contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto specifico, nel Capitolato Prestazionale e nelle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quanto prescritto in materia dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di esecuzione. Le modifiche proposte per divenire esecutive dovranno essere contestualmente approvate sia dall'Amministrazione contraente che dalla ditta Aggiudicataria;
- 2) Ogni comunicazione intercorrente tra l'istituto e l'impresa dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Amministrazione di cui al punto 3 delle definizioni, in particolare per quanto attiene all'eventuale aggiornamento del D.U.V.R.I..
- 3) Il presente Atto di regolamentazione è disciplinato da:
 - l'Ordinamento penitenziario;
 - il Regolamento di esecuzione;
 - il Codice dei contratti;
 - il Codice civile;
 - le linee guida dell'ANAC;
 - la Legge e il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
 - la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
 - il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancora in vigore;
 - il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
 - il Contratto di concessione rep. del 2022 e i relativi allegati;
 - le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del contratto.

Definizioni

Ai fini del presente atto, con le sotto indicate locuzioni si definiscono i soggetti, le strutture e gli atti richiamati:

- 1) Atto di regolamentazione: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in generale (c.d. Sopravvitto);
- 2) Istituti penitenziari: gli Istituti per adulti dove si eseguono le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in gestione all'Amministrazione Penitenziaria;
- 3) Amministrazione contraente: il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria, in qualità di committente dell'appalto oggetto del presente Atto di Regolamentazione;
- 4) Concessionario: il soggetto aggiudicatario, affidatario del servizio oggetto della concessione;
- 5) Contratto di concessione: il contratto che verrà stipulato dall'Amministrazione contraente con l'impresa aggiudicataria – sulla base delle condizioni previste nel capitolato prestazione, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica per l'erogazione del Servizio;
- 6) Capitolato: il capitolato prestazionale del bando di gara richiamato dal contratto di concessione e tutti i suoi documenti a corredo (allegati ed appendici), richiamati nel medesimo capitolato o nel contratto;
- 7) Utenti: i ristretti negli Istituti penitenziari;
- 8) Ristretti: i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- 9) D.U.V.R.I.: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, elaborato a seguito della cooperazione e collaborazione tra l'Amministrazione appaltante e il concessionario, per la valutazione delle interferenze tra il personale del committente e quello del concessionario o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti, quale ostacolo alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;
- 10) Locali per la gestione del Servizio: i locali di proprietà demaniale concessi in uso oneroso al Concessionario per lo stoccaggio e la conservazione delle merci fornite per il servizio c.d. Sopravvitto;
- 11) Impianti, Apparecchiature e Attrezzature: beni e strumenti utilizzabili, anche mediante trasformazione di energia (es. celle frigorifere, frigo-congelatori, condizionatori, ecc.), eventualmente concessi in uso al Concessionario per l'espletamento del Servizio;
- 12) Inventario: l'elenco dei beni concessi in uso al Concessionario, facente parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna;
- 13) Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale l'Amministrazione contraente concede in uso al Concessionario, che li prende in carico, i locali, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature. Il verbale di presa in consegna viene sottoscritto all'atto dell'attivazione del Servizio. Sono parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna l'Inventario ed eventuali altri allegati
- 14) Sopravvitto: l'insieme dei generi alimentari e di conforto (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali, previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario

e nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione penitenziaria;

- 15) Sanitario: il medico del SSN incaricato presso l'Istituto penitenziario;
- 16) Autorità Dirigente: il Direttore dell'Istituto penitenziario;
- 17) Merci: le derrate alimentari, i generi alimentari e gli altri generi di conforto destinati alla popolazione detenuta nell'ambito del servizio c.d. Sopravvitto
- 18) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- 19) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- 20) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

ARTICOLO 1

1.1 Servizio c.d. Sopravvitto

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione, cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione di uno spaccio interno dedicato alla vendita di generi alimentari e di conforto ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata modello n. 72, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Tale lista è sempre modificabile da parte della Direzione, concordando con il Concessionario del servizio la data di inserimento o sospensione dei prodotti.

Si ricorda che la vendita non è libera, ma previamente autorizzata dalla Direzione stessa, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto, nell'Ordinamento Penitenziario e nel Regolamento di Esecuzione.

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il Concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il Concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

L'Autorità Dirigente, pertanto, tramite i propri uffici, assume, **mensilmente**, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli inseriti nella lista e, quindi, in vendita da parte dello spaccio ovvero effettua un controllo sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto.

Al fine di consentire l'accesso anche a prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi, limitatamente agli stessi, verrà effettuato presso esercizi *hard discount* più vicini al singolo Istituto e che ne permettano la verifica in termini puntuali.

I generi del Sopravvitto devono essere consegnati, in tempi congrui, in locali adiacenti al magazzino o, comunque, il più possibile vicini allo stesso.

Il Concessionario è tenuto a fornire i necessari sacchetti contenitori.

Il Concessionario deve altresì garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo – modello 393 - che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (modello 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.

Tali generi sono consegnati dal Concessionario muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali generi si opera, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso.

ARTICOLO 2 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

2.1 Esecuzione del contratto

Il Servizio avrà inizio secondo quanto disposto all'art. del Contratto di concessione rep. del2022, che ne disciplina anche la durata. Con il Contratto di concessione verrà data attivazione, con assicurazione di continuità, al Servizio c.d. Sopravvitto.

Il Concessionario dovrà garantire in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Capitolato, la continuità del Servizio c.d. Sopravvitto.

Il Servizio dovrà, su richiesta dell'Amministrazione contraente, essere erogato anche presso eventuali nuove sedi aperte in corso di vigenza del contratto.

In virtù del Contratto sottoscritto, per il servizio c.d. sopravvitto presso le sedi dei singoli Istituti penitenziari della regione Calabria, si precisa che in caso di esercizio dell'opzione di prosecuzione del Contratto per un ulteriore 180 giorni, la stessa è subordinata al tempo strettamente necessario per l'avvio delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

Inoltre, l'Amministrazione contraente si riserva, in ogni caso, il potere di sospendere il Servizio c.d. Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.).

2.2 Fornitura degli alimenti

Il Concessionario, avvalendosi della propria consolidata rete di fornitori approvvigionerà con cadenza settimanale, plurisettimanale e giornaliera (la cadenza delle forniture sarà strettamente legata alla peculiarità dei prodotti da approvvigionare), tutte le derrate alimentari e non alimentari che saranno necessarie per l'espletamento del servizio, attingendo all'elenco dei fornitori qualificati o selezionandone di nuovi, se necessario, secondo il sistema di qualificazione previsti dal proprio sistema ISO di qualità aziendale.

A tal proposito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle prescrizioni contrattuali in relazione al Progetto tecnico presentato in sede di gara e di tutti i criteri premianti offerti (es. *Paniere solidale art.3.4 del capitolato ecc.*)

ARTICOLO 3 - LOCALI, IMPIANTI E MATERIALE MOBILE

3.1 Locali e mezzi per la gestione del Servizio (art. 4.3 del capitolato prestazionale)

L'Amministrazione contraente, ove disponibili, concede in uso i locali per lo stoccaggio e il deposito delle merci posti all'interno dell'Istituto o a questo annessi e l'uso degli impianti e attrezzature eventualmente esistenti all'interno dei predetti locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.).

I locali, le attrezzature e gli impianti concesse in uso al Concessionario dovranno risultare nel Verbale di presa in consegna sottoscritto all'atto di attivazione del servizio.

L'uso dei locali e degli impianti per il deposito e lo stoccaggio delle merci per il servizio c.d. Sopravvitto è concesso a titolo oneroso secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

Il Concessionario è tenuto, in tal caso, a stipulare apposito contratto di concessione con la Direzione dell'Istituto penitenziario e la competente Agenzia del Demanio e a versare le somme previste a titolo di canone, pena la restituzione immediata dei locali, fornendone comprova dell'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il Concessionario accetti di prenderli in consegna, è obbligato a valersene, usandoli secondo la loro naturale destinazione, curandone la funzionalità originaria mediante i necessari interventi di ordinaria manutenzione, che ne garantiscano la conformità all'uso, assicurando un adeguato livello igienico-sanitario.

In caso di indisponibilità di locali dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a procurarsi, a proprie spese, i locali e i mezzi necessari per l'espletamento del Servizio affidato.

È a carico del Concessionario lo stoccaggio in luogo idoneo e lo smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di imballaggio e rifiuti speciali derivanti dal Servizio.

3.2 Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore (art. 4.4 del capitolato prestazionale)

L'uso dei locali assegnati al Concessionario è soggetto al versamento all'Agenzia del Demanio, per la parte ad uso del Sopravvitto, del canone di occupazione di pubblico suolo.

Il Concessionario è tenuto a provvedere alle pulizie e, come detto, alla manutenzione ordinaria di tutti i locali allo stesso concessi in uso a titolo oneroso, garantendo necessari interventi con l'obbligo di riconsegnare i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti, esclusa l'ordinaria usura del tempo. Il Concessionario è tenuto, altresì, a prendere, eventualmente, in consegna nuovi o diversi locali, opere o impianti resi disponibili dall'Amministrazione in corso di gestione in sostituzione di quelli inizialmente concessigli. Per i cortili utilizzati anche dal Fornitore, lo stesso è tenuto alla manutenzione ordinaria e cura e pulizia degli stessi.

Il Concessionario è tenuto, infine, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o distrutte a causa od in occasione dell'espletamento del Servizio.

Con riferimento alle attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione, queste dovranno essere effettuate e cadenzate secondo le seguenti modalità:

1. Pulizia giornaliera:
 - a. spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
 - b. svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro, davanzali e soglie di balconi;

- c. pulizia, con un detergente neutro, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc;
- d. pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone;
- 2. Pulizia settimanale:
 - a. lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
- 3. Pulizia trimestrale:
 - a. spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
 - b. spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed interne;
 - c. spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presentia al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dall'Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
- 4. Igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
- 5. Sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente.

3.3 Interventi di disinfestazione e di derattizzazione

Il Concessionario deve effettuare presso le strutture prese in consegna un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività richieste e, poi, con cadenza almeno trimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità. Gli interventi devono essere svolti da personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.

3.4 Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, delle apparecchiature e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione.

A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'Autorità Dirigente dell'Istituto, la quale provvederà ad effettuare i necessari interventi. Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di proprietà dell'Impresa medesima.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti è a totale carico del Concessionario.

Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori *et similia*) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio, nonché le spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas) anche in quota parte.

3.5 Decorrenza degli obblighi dell'appaltatore

Il Concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi specificati negli articoli che precedono dal giorno in cui ha inizio la gestione.

3.6 Esecuzione degli interventi. Modalità

Il Concessionario deve eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendano necessari o gli siano richiesti dall'Autorità Dirigente, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

In caso di inadempienza si applica la penale prevista dal capitolato prestazionale.

È in facoltà del Concessionario apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come è in facoltà del Fornitore effettuare opere di miglioramento ai locali in uso previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

3.7 Conclusione del Servizio

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare alla Direzione dell'Istituto le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso.

Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un *verbale di riconsegna*. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato *l'elenco dei beni da riconsegnare*, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi all'appaltatore subentrante.

3.8 Divieto di variazione della destinazione d'uso

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

3.9 Pulizie dei locali

Con riferimento alle pulizie dei locali eventualmente assegnati, il Fornitore utilizzerà detergenti con l'etichetta di qualità Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

ARTICOLO 4 – PIANO DEL PERSONALE

4.1 Personale occorrente per l'espletamento del Servizio

È a carico del Concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato prestazionale e del presente atto di regolamentazione.

Di seguito l'elenco nominativo del personale del Concessionario impiegato nell'espletamento del Servizio:

NOMINATIVO	DATA E LUOGO DI NASCITA	SEDE DI RIFERIMENTO
		C.C.
		C.C.
		C.C.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati devono essere preventivamente comunicate al DEC e al Direttore dell'Istituto interessato.

Per i Servizi, nonché per le prestazioni poste a suo carico - ad eccezione delle funzioni di Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le retribuzioni previste.

4-2 Obblighi del datore di lavoro

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

4.3 Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Fornitore

Il Concessionario assume a suo carico:

- Ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;
- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

4.4 Norme comportamentali del personale

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove il Servizio viene svolto;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'Amministrazione contraente potrà disporre l'allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

Resta comunque fermo quanto espresso nell'offerta tecnica di cui al procedimento di gara.

Si precisa che qualsiasi dipendente o referente del Concessionario dovrà essere autorizzato all'ingresso, pertanto sarà necessario trasmettere alle direzioni degli istituti penitenziari, in tempo utile e, comunque, non oltre 2 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto della concessione, le relative comunicazioni con i dati identificativi dei lavoratori.

ARTICOLO 5- SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE – VERIFICHE DI CONFORMITA'

5.1 Disposizioni generali

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

5.2 Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto

Presso l'Amministrazione contraente è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di controllare, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento (RUP), la corretta esecuzione del contratto in linea con le disposizioni dettate dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Amministrazione contraente si riserva, attese le peculiari caratteristiche tecniche del Servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordinamento e Regolamento penitenziario in *subiecta materia*, di nominare uno o più assistenti per coadiuvare il Direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del citato DM n. 49/2018.

In ogni caso, il Direttore dell'Istituto garantirà, alle predette figure, ogni supporto e collaborazione in fase di esecuzione, attraverso la nomina di personale a ciò delegato.

Il Direttore dell'Istituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, al corretto espletamento del Servizio, coordinando e attivando tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

5.3 Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate sull'operato del Concessionario dovranno essere allo stesso contestate dal Direttore dell'Istituto o dal DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché comunicate al Responsabile del Procedimento unitamente alla documentazione del caso e ad eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Responsabile del Procedimento deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista dal capitolato prestazionale e per ogni ulteriore eventuale effetto.

5.4 Sorveglianza sanitaria sugli alimenti

L'Autorità Dirigente ed il Servizio della Azienda Sanitaria Locale competente in materia di igiene pubblica esercitano la sorveglianza sui generi alimentari. Essi possono, in ogni tempo, eseguire ispezioni nei magazzini e prelevare campioni per le analisi.

Se dalle analisi risulta che i generi non hanno i requisiti prescritti, l'Autorità Dirigente, impregiudicate le ulteriori azioni previste dalla legge, redige verbale di contestazione immediata al Concessionario, formulando le opportune richieste e prescrizioni e dandone sollecita comunicazione al RUP e al DEC, con contestuale invio della relativa documentazione.

Qualora il Concessionario non ottemperi alle richieste nel termine fissatogli, l'Autorità Dirigente ne dà immediata comunicazione al RUP e al DEC per l'attivazione del procedimento di applicazione della penale.

Le spese relative alle analisi sono poste a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio per il Concessionario sarà il Sig. nato a il Codice Fiscale , reperibile presso la sede dello stesso sita in , n.... -(.....), Tel., PECPEL

ARTICOLO 7 – INADEMPIENZE, PENALITA' E CONTROVERSIE

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore si procede all'applicazione di penali come previsto dagli art. 8.1 e 8.2 del capitolato prestazionale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente si rimanda all'articolo 8.3 del capitolato prestazionale e in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali all'art. 9 dello stesso capitolato prestazionale.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il Servizio c.d. Sopravvitto, l'attività del Concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.

L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e consente, altresì, ai detenuti e agli internati di poter acquistare, direttamente dal produttore, i generi che provengano da eventuali processi di autoproduzione interna all'Amministrazione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

ARTICOLO 9 - Rimandi

Il presente atto seppur non allegato materialmente al contratto ne costituisce parte integrante, disciplina le modalità operative del servizio e le indicazioni contenute in esso vincolano il Concessionario e le Direzioni degli Istituti e devono essere osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto o regolamentato nel presente atto, si rimanda alle prescrizioni contenute nel contratto, nel capitolato e relativi allegati.

Letto confermato e sottoscritto in Catanzaro addì 2022

L'Amministrazione
(Il Dirigente delegato)

Il Concessionario
(Il rappresentante legale)